



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3

Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073

sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it

Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it

Patita Iva 02085860089 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016

ART. 1

Premessa Generale

1. Le riunioni e l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dai Consiglieri e dal Sindaco eletti a suffragio universale ai sensi di legge.
2. Gli eletti, Sindaco e Consiglieri, entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, per quanto attiene ai Consiglieri, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio assume la prescritta deliberazione.

ART. 3

Sede delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della Sede comunale.
2. In caso di necessità o per la trattazione di particolari argomenti la Giunta può, con deliberazione motivata, disporre che la seduta del Consiglio si svolga in altro luogo, sempre che possa essere assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri possa essere garantito il normale esercizio delle proprie funzioni.
3. Delle sedute del Consiglio fuori della sede comunale il Sindaco deve dare notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

ART. 4

Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento; in caso di sua assenza od impedimento è presieduto dal Vicesindaco e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano; è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16.5.1960, n.570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

ART. 5
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. L'avviso di convocazione a cura del Sindaco è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente è partecipato al Prefetto.

ART. 6
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, secondo le previsioni statutarie. Ogni sessione può articolarsi in più sedute.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria per iniziativa del Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Può essere riunito in sessione straordinaria su richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri; in tale caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio.

ART. 7
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, quale Presidente, che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta.
2. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, la convocazione è fatta dal Vicesindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è fatta dal Consigliere Anziano.
3. La convocazione del Consiglio comunale è trasmessa via mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascun Consigliere Comunale ovvero a quello formalmente dichiarato dallo stesso.
4. Una volta ricevuto il messaggio, ciascun Consigliere è tenuto ad inviare la conferma di lettura. In caso di mancato invio della conferma di lettura entro 24 ore, gli uffici provvederanno ad un avviso telefonico dell'invio dell'ordine del giorno. In caso di irreperibilità del Consigliere, si provvederà alla consegna della convocazione presso la residenza del Consigliere stesso, anche in deroga ai termini di convocazione
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima.

6. In caso di eccezionale urgenza l'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, può essere notificato 24 ore prima; in tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti all'ordine del giorno va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. Con la notificazione dell'avviso di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare si intende che le proposte di deliberazione, redatte in forma scritta e complete dei pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L., nonché i relativi allegati, sono a disposizione dei Consiglieri nella Segreteria del Comune.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
10. L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere affisso all'Albo Pretorio e reso noto alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi collocati sul territorio comunale almeno il giorno precedente a quello della prima adunanza.
11. Il Consiglio comunale può essere convocato dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non ottemperi all'obbligo della convocazione.

ART. 8

Numero legale e validità delle sedute

1. Le sedute di prima convocazione sono valide agli effetti deliberativi appena sia stata accertata, a cura del Segretario, d'ordine del Sindaco presidente o a richiesta di un Consigliere, la presenza del numero legale, pari alla metà del numero dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Le sedute di seconda convocazione sono valide agli effetti deliberativi purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La verifica della sussistenza del numero legale può essere disposta o richiesta anche nel corso della seduta.
4. Nel numero fissato per la validità delle sedute a fini deliberativi non devono computarsi, anche se presenti in aula, i Consiglieri che a norma dell'art. 78 del T.U.E.L., debbono astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni concernenti questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse.
5. Se, trascorsi più di 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non è presente il numero legale, il Sindaco presidente dichiara che la seduta, agli effetti

deliberativi, non ha luogo, facendone dare atto a verbale con l'indicazione del nome dei presenti.

6. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, che deve aver luogo in giorno diverso dalla prima e comunque almeno ventiquattro ore dopo, quella che succede ad una prima non tenutasi per mancanza del numero legale o che, benché dichiarata aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
7. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con le modalità prescritte per la prima; tuttavia quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, qualora necessaria, l'avviso per quest'ultima deve essere rinnovato solo ai Consiglieri assenti al momento in cui la precedente seduta venne sciolta.
8. Nel caso che nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte che non erano nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, salvo parere favorevole di tutti i Consiglieri assegnati.
9. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del Sindaco presidente; di essi è dato formale avviso nei termini e nei modi di cui all'art.7 ai soli Consiglieri assenti.

ART. 9 **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, salvo il caso di convocazione da parte del Prefetto. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e secondo l'ordine dello stesso, salvo variazioni approvate da tutti i Consiglieri assegnati.
3. La modifica dell'ordine degli argomenti da trattare, su proposta del Sindaco presidente o di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco presidente o di un Gruppo Consiliare per essere proseguita in una successiva seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità, le attitudini o la moralità delle stesse.

2. Durante la seduta segreta possono restare nella sala delle adunanze, oltre al Presidente ed ai Consiglieri, solo gli eventuali Assessori non consiglieri ed il Segretario.

ART. 11

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco presidente spetta il potere di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio.
2. La Forza Pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non su richiesta del Sindaco presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

ART. 12

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco presidente.
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente, anche interrompendolo, e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio al termine della seduta ed in tal caso il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, può disporre la revoca del richiamo.
3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta il Sindaco può disporre al Consiglio l'allontanamento dalla sala del Consigliere richiamato; la proposta, senza discussione, è accolta con il voto favorevole dalla maggioranza dei votanti; se il Consigliere non abbandona la sala, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco presidente può proporre l'allontanamento dalla sala e quindi dai lavori della seduta di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi a vie di fatto.

ART. 13

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso il Consiglio, se non diversamente disposto dal Sindaco presidente, si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta, senza necessità di nuova convocazione.

ART. 14

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, quando queste sono pubbliche, occupando il settore destinato allo scopo.
2. Le persone che assistono alla seduta debbono essere inermi, silenti e tenere un comportamento corretto; in caso contrario il Sindaco presidente le può espellere e, se non sia possibile individuare la persona indisciplinata, può far sgomberare la sala dopo aver dato gli opportuni avvertimenti.

ART. 15

Svolgimento dei lavori.

1. Il Sindaco, quale presidente, disciplina lo svolgimento dei lavori della seduta, concedendo la facoltà di parlare, stabilendo l'ordine delle votazioni ed annunciandone il risultato.
2. In apertura o in chiusura di seduta il Sindaco, con apposita comunicazione, può informare il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione comunale o su fatti o avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno può dar corso alla loro discussione anche in assenza del numero legale.
Dopo l'intervento del Sindaco, ciascun Consigliere può intervenire in merito alla comunicazione.
Le comunicazioni del Sindaco o dei Consiglieri che intervengono devono essere contenute in un tempo non superiore, complessivamente, ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e, qualora all'ordine del giorno siano iscritte deliberazioni da votare a scrutinio segreto, nomina tra i Consiglieri due scrutatori, di cui uno di minoranza.
4. Dà quindi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni assunte nella seduta precedente, invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni; i verbali vengono quindi approvati per alzata di mano.
5. Le proposte di deliberazione devono essere illustrate dal proponente.
6. Terminata l'illustrazione del provvedimento e prima che inizi la discussione, è facoltà dei Consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al Sindaco presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.
7. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino nella sala al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di parlare.
8. Gli interventi dei Consiglieri devono essere pertinenti all'argomento in discussione e devono essere contenuti nel limite di quindici minuti, salvo che si tratti di

argomenti particolarmente complessi per i quali il Sindaco presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono stabilire limiti temporali diversi.

9. E' facoltà del Sindaco presidente, qualora un Consigliere non rispetti i limiti fissati o si discosti dall'argomento in discussione, invitarlo a concludere brevemente; se questi non ottempera, il Sindaco ripete l'invito dopodiché a suo insindacabile giudizio può togliergli la parola.
10. I Consiglieri possono replicare una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti, salvo che per richiamo all'ordine del giorno o al Regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
11. Gli interventi dei Consiglieri possono anche essere letti; il relativo documento deve essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
12. A nessuno è consentito interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui o discussioni a dialogo.
13. Il Sindaco può disporre la presenza di Funzionari Responsabili in Consiglio nello spazio riservato ai Consiglieri, per eventuale consultazione durante la seduta da parte dello stesso Sindaco o degli Assessori.

ART. 16 **Emendamenti**

1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti e sottoemendamenti ad ogni provvedimento in discussione.
2. L'emendamento consiste in modificazioni (sostituzioni, soppressioni, aggiunte, rielaborazioni) del testo che forma oggetto della discussione.
3. Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.
4. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Sindaco presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono.
5. A tal fine il Presidente della seduta può concedere un breve termine per la loro stesura; è tuttavia ammessa la forma verbale per modificazioni di lieve entità.
6. Gli emendamenti che non si limitano a modifiche formali del provvedimento sono soggetti ai pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L.

ART. 17 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. I richiami all'ordine del giorno e all'osservanza del presente Regolamento, nonché le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni di merito e ne sospendono la discussione.

2. Ogni Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre una sola volta per ogni proposta di deliberazione una questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o una richiesta di sospensiva perché quella discussione venga rinviata al verificarsi di determinate condizioni; la questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Esse sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei presenti prima che si proceda alla discussione di merito.
4. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sulle domande di sospensiva può intervenire un solo Consigliere per ogni Gruppo per non più di cinque minuti.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede ad un'unica discussione dell'uno o dell'altro tipo di questioni, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti.
6. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 18

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni difformi da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Sindaco presidente decide se il fatto sussiste. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. A chi ha preso la parola per fatto personale può rispondere il Consigliere che ha provocato il fatto personale, unicamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

ART. 19

Chiusura della discussione e votazione

1. Terminato l'esame della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno ed esauriti gli interventi degli oratori che hanno chiesto di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e riassume e formula in via definitiva la proposta oggetto del voto.
2. Si procede quindi alla votazione.
3. Un solo Consigliere per ogni Gruppo ha facoltà di fare la dichiarazione di voto, fornendo una succinta motivazione delle determinazioni del proprio Gruppo per un

tempo non superiore a cinque minuti. In caso di dissociazione dal proprio Gruppo, ogni Consigliere può fare una propria dichiarazione di voto, rispettando i limiti di tempo di cui sopra.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo a disposizioni di legge o del presente Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.
5. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo il caso in cui la Conferenza dei Capigruppo abbia deciso di procedere alla votazione per singoli articoli, commi o capitoli; in questo caso la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità, nel testo approvato per parti.
6. Se sono stati presentati emendamenti alla proposta, la votazione su di essi precede la votazione sul provvedimento complessivo. Si inizia con la votazione sugli emendamenti soppressivi; segue quindi la votazione sugli emendamenti sostitutivi, poi sugli aggiuntivi e infine sulle rielaborazioni; i sottoemendamenti sono votati prima degli emendamenti.

ART.20

Forme di votazione

1. La votazione avviene di norma in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto dal Sindaco presidente ai Consiglieri a dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti; salvo i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova.
3. La votazione per appello nominale ha luogo di diritto tutte le volte che lo richiedano la legge, lo Statuto o il presente Regolamento, ovvero almeno tre Consiglieri o un Capogruppo e si svolge con la chiamata successiva da parte del Sindaco, per ordine alfabetico, dei Consiglieri presenti i quali debbono dichiarare, a voce alta ed in risposta al loro nome, con un "si", con un "no" o con un "astenuto" la loro intenzione di dichiararsi favorevoli o contrari o di astenersi.
4. La votazione a scrutinio segreto ha luogo a mezzo di schede distribuite ai Consiglieri d'ordine del Sindaco presidente e da depositarsi in apposita urna; lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di due scrutatori nominati all'inizio della seduta.

ART. 21

Esito della votazione e calcolo dei voti

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo che la legge prescriba maggioranze qualificate.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta a fini deliberativi, ma non nel numero dei votanti; le

schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; i Consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano ai fini della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

3. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.
4. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad eleggere o nominare persone, risultano elette o nominate quelle che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i votanti possono esprimere un numero massimo di preferenze corrispondente al numero massimo di possibili eletti in rappresentanza della maggioranza.
5. Terminata la votazione, il Sindaco presidente, per ogni provvedimento, proclama l'esito della stessa, specificando il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché il numero degli astenuti o delle schede bianche o nulle.
6. Qualora gli scrutatori o il Segretario segnalino irregolarità nella votazione, il Sindaco presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.
7. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera senza discussione, per alzata di mano.

ART.22

Divieto di partecipazione e di votazione

1. A norma dell'art. 78 del T.U.E.L, il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala.
2. Tale previsione si applica anche al Segretario Comunale. In tal caso le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario, se nominato, oppure da un Consigliere all'uopo nominato dal Sindaco presidente.

ART. 23

Contenuto dei verbali ed approvazione

1. Le sedute del Consiglio Comunale vengono registrate mediante dispositivo di memorizzazione elettronica, trasferite su supporto digitale direttamente all'interno di un'apposita memoria esterna e, quindi, archiviate in via informatica.
2. L'archiviazione informatica avviene formando sul server, per ogni seduta, una cartella - contrassegnata dalla data della seduta stessa - contenente la registrazione della discussione.

3. Sulle singole deliberazioni deve risultare che, per il tenore del dibattito, si fa riferimento alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la discussione relativa.
4. Della discussione si riportano sulle deliberazioni solo le dichiarazioni di cui i singoli Consiglieri facciano esplicita richiesta di trascrizione integrale e purché sia consegnato al Segretario Comunale il testo scritto, debitamente sottoscritto, che verrà allegato al verbale di deliberazione.
Le dichiarazioni di voto sono sempre riportate all'interno delle deliberazioni.
5. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, più concisamente possibile, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
6. I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella stessa seduta del Consiglio o in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono; nel secondo caso i verbali si danno per letti, qualora nessun Consigliere ne richieda la lettura; essi devono essere posti a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello della seduta in cui saranno sottoposti ad approvazione ovvero almeno tre giorni prima in caso di sessione straordinaria.
7. Sul processo verbale non è consentito ai Consiglieri prendere la parola, se non per proporre rettifiche o per correggere l'espressione del proprio pensiero o per fatto personale.
8. La proposta di rettifica si intende accolta a meno che uno o più Consiglieri vi si oppongano; in tal caso decide il Consiglio con votazione per alzata di mano.

ART. 24

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività della Civica Amministrazione o che interessino, comunque, la vita politica, economica sociale e culturale del Comune.
2. Nel caso che l'interrogazione, interpellanza o mozione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
3. Il Sindaco presidente può decidere che siano discusse congiuntamente interrogazioni, interpellanze, mozioni riguardanti uno stesso argomento.

ART. 25

Contenuto, forma e discussione delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o ad un Assessore per sapere:
 - se una determinata circostanza sia vera.
 - se taluna informazione sia pervenuta in ufficio e sia esatta.

- se il Sindaco o la Giunta intendano assumere una qualche determinazione in ordine ad uno specifico oggetto.
- 2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto e nella stessa l'interrogante può chiedere risposta scritta al suo domicilio. In tal caso il Sindaco o l'Assessore interrogato è tenuto a rispondergli entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione, senza obbligo di risposta in aula.
- 3. Se non viene richiesta risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore interrogato rispondono in Consiglio non oltre sessanta giorni dopo la presentazione dell'interrogazione.
- 4. Ogni interrogazione non può riguardare più di un argomento.
- 5. La discussione delle interrogazioni in aula può avvenire all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale; dopo che il Sindaco o l'Assessore interrogato abbia dato risposta in aula, solo l'interrogante può parlare e soltanto per dichiarare brevemente se sia soddisfatto o meno, con un intervento di durata comunque non superiore a cinque minuti. Nel caso di interrogazione presentata da più consiglieri, ogni interrogante può intervenire per un tempo non superiore a due minuti.
- 6. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento non superiore a cinque minuti del Sindaco o dell'Assessore interrogato.
- 7. L'interrogante non soddisfatto può convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta all'ordine del giorno della prima successiva seduta del Consiglio Comunale.
- 8. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco presidente della decadenza dell'interrogazione.

ART. 26

Contenuto, forma e discussione delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.
2. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.
3. Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale, da tenersi entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco presidente della decadenza dell'interpellanza.
5. Le interpellanze possono essere svolte all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale.
6. L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti; sulle

dichiarazioni dell'interpellante può intervenire qualunque altro Consigliere per non più di cinque minuti; sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza per non più di cinque minuti.

7. Alla replica del Consigliere interpellante può seguire, a chiusura, un breve intervento non superiore a cinque minuti del Sindaco o dell'Assessore interessato.

ART.27

Contenuto, forma e discussione delle mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco diretto a provocare l'attività deliberativa del Consiglio.
2. Essa deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata; essa viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori di una seduta successiva alla sua presentazione, da tenersi comunque entro sessanta giorni; se presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, può essere discussa nella stessa seduta nella quale viene presentata se tutti i Consiglieri assegnati al Comune sono presenti e d'accordo.
3. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne ha dato lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente per non più di dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo, presentando eventualmente emendamenti e sottoemendamenti che vengono discussi unitamente alla mozione cui si riferiscono.
5. Il Consigliere che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Il Sindaco presidente dichiara quindi chiusa la discussione ed invita a procedere alla votazione.
7. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. E' mozione d'ordine, e può essere presentata anche verbalmente, il richiamo alla legge o al presente Regolamento, oppure il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione che si sta dibattendo o votando. Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco presidente in via immediata; qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide subito dopo, per alzata di mano e senza discussione.

ART.28

Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola, un gruppo consiliare. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capo gruppo, entro i tre giorni precedenti la prima riunione del collegio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il candidato Sindaco o il consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo gruppo di nuova appartenenza.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce agli altri gruppi entra a far parte del gruppo misto. E' possibile la costituzione di un unico gruppo misto, cui spettano le prerogative di un gruppo consiliare. Della costituzione o del passaggio al gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario da parte dei consiglieri interessati.
5. Ai capi gruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, vengono trasmesse le deliberazioni adottate dalla Giunta.
6. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
7. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
8. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi provvedimenti. Le proposte ed i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
9. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
10. La conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un capo gruppo, entro giorni dieci dalla richiesta stessa.

La conferenza dei capi gruppo può, di volta in volta, decidere di derogare ai limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento.

ART. 29

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale alla loro consistenza e sono nominate dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni proposte da ciascun gruppo.
3. In seno al Consiglio Comunale sono costituite le sotto elencate Commissioni Consiliari Permanenti:
 - Commissione Regolamenti e Affari legali.
 - Commissione Bilancio, Tributi e Tariffe.
 - Commissione Urbanistica e Ambiente.
4. Esse sono istituite dal Consiglio comunale con deliberazione da assumersi entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti; con la deliberazione istitutiva il Consiglio provvede altresì a determinarne la composizione numerica e a nominarne i componenti, tra questi il Presidente e il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di impedimento.
5. Di norma, la Presidenza viene assegnata ad uno dei componenti eletti all'interno della commissione, espressione della maggioranza consiliare, e la Vicepresidenza viene assegnata ad uno dei componenti della minoranza consiliare.
6. Altre Commissioni permanenti possono essere istituite con deliberazione consiliare.
7. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, salvo il caso di modifica dei componenti dei gruppi consiliari; in questo caso la composizione dei partecipanti alle commissioni viene riequilibrata in modo da mantenere la proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e minoranza.
8. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
9. Ogni componente del Consiglio può far parte contemporaneamente di più Commissioni.

ART. 30

Compiti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti svolgono funzioni referenti, consultive ed istruttorie in ordine agli atti generali ed alle materie di competenza del Consiglio comunale, relative agli argomenti di specifica attribuzione.

2. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti che ritiene debbano essere sottoposti al loro esame per una preventiva trattazione prima della discussione in Consiglio e richiede la formulazione di pareri istruttori non vincolanti, dandone formale comunicazione al Presidente.
3. Il pareri devono essere resi entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione dell'argomento o del provvedimento da parte del Sindaco; termini più brevi in caso di comprovata urgenza, ovvero più lunghi nell'ipotesi di provvedimenti particolarmente complessi, possono essere fissati dal Sindaco al momento dell'assegnazione.
4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Consiglio adotta il provvedimento prescindendo dal parere, facendo tuttavia constare a verbale la non avvenuta acquisizione del parere per inerzia della competente Commissione.

ART. 31

Convocazione e funzionamento

1. Assegnati gli argomenti da trattare da parte del Sindaco, il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Se il Presidente ritiene che la materia da trattare richieda più di una seduta, può fissare con la convocazione per la prima seduta anche la data delle sedute successive.
2. La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da comunicarsi ai Commissari almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta. In casi del tutto eccezionali e per particolari motivi di urgenza la convocazione può essere comunicata il giorno prima di quello fissato per la seduta.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati anche al Sindaco ed all'Assessore competente sulla materia da trattare, nonché all'eventuale Consigliere proponente della deliberazione, qualora non facciano parte della Commissione. In tale caso essi hanno il diritto, e se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni, ovviamente senza diritto di voto.
4. Con l'autorizzazione del Presidente i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti possono farsi assistere da esperti che relazionino sugli argomenti in esame. Essi non hanno facoltà di voto, né di intervento e debbono lasciare la sala delle riunioni, su invito del Presidente, qualora si tratti di questioni concernenti persone.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti, allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari all'espletamento dei loro compiti, possono procedere all'audizione di funzionari dell'Amministrazione Comunale, ovvero degli Amministratori e dei dirigenti di Enti od Organismi dipendenti dal Comune, dandone in questi casi tempestiva comunicazione al Sindaco. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

6. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.
7. Le decisioni sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 32

Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti sono svolte da un componente della Commissione stessa o, su richiesta del Presidente, dal Segretario comunale o da suo delegato, che deve provvedere a redigere un verbale sommario delle risultanze delle sedute.

ART. 33

Commissioni speciali temporanee

1. Per l'esame di problemi di carattere particolare o generale individuati dal Consiglio Comunale, per lo svolgimento di studi o di indagini preliminari all'assunzione di provvedimenti deliberativi ovvero per l'espletamento di attività di controllo o di inchiesta sull'operato dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri Comunali, può istituire Commissioni Speciali Temporanee.
2. Con la deliberazione istitutiva, che deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio né nomina i componenti, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente e ne determina i poteri, l'oggetto ed il termine per l'espletamento dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione necessaria per la validità delle sedute. Nelle Commissioni di controllo o di inchiesta la carica di Presidente deve essere attribuita ad un Consigliere appartenente ad un Gruppo di minoranza ed i membri devono essere scelti tra i componenti del Consiglio Comunale. Nelle altre Commissioni Speciali Temporanee i componenti possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio comunale in misura non superiore alla metà dei componenti stessi.
3. Per quanto non disciplinato dalla deliberazione istitutiva circa la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Speciali Temporanee, si fa riferimento alle norme previste nel presente Regolamento per le Commissioni Consiliari Permanenti.
4. Alle Commissioni Speciali di inchiesta o di controllo sull'operato dell'Amministrazione non è opponibile il segreto di ufficio.
5. Al termine dei lavori la Commissione redige, a cura del Presidente, una relazione sui compiti esperiti che, sempre a cura del Presidente, viene trasmessa al Sindaco e depositata in Segreteria per l'esame in Consiglio; i Consiglieri dissenzienti possono chiedere che nella relazione si dia atto del loro motivato dissenso. Il Presidente può farsi assistere dal Segretario comunale o da un suo delegato.

6. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
7. La relazione della Commissione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito.

ART. 34

Consiglio Comunale Aperto

1. E' facoltà del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, quando si debba deliberare su argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale che si ritiene opportuno consultare in tal modo, indire un Consiglio Comunale Aperto inteso come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.
2. Terminata la consultazione della popolazione il Consiglio Aperto viene dichiarato chiuso e la seduta prosegue con le consuete modalità; il pubblico presente può solo assistere ai lavori del Consiglio secondo le normali regole.
3. Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Sindaco con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.
4. Il Consiglio Comunale Aperto può essere convocato in luogo diverso dalla Sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che consentano la più ampia partecipazione della popolazione.

ART. 35

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione del presente Regolamento, i termini in esso fissati per i primi adempimenti del Consiglio comunale dopo il suo insediamento, decorreranno dal giorno della prima seduta del Consiglio posteriore alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.